



Cooperare: istruzioni per l'uso

Manuale per costituire e gestire una cooperativa

Luglio 2010

(elaborato tratto dalla ricerca per il progetto di
cooperativa di consumo della cooperativa sociale Biloba di
Torino)

Sommario

A) Le cooperative (in generale e quelle “di consumo”): le principali caratteristiche normative ed organizzative e le modalità di funzionamento	4
Le cooperative e la cooperazione in generale:.....	4
Mutualità e solidarietà:.....	4
Democrazia:	4
Altre caratteristiche fondanti del funzionamento delle cooperative:	5
Perché costituire una cooperativa:	5
Riepilogo sintetico delle normative che regolano la cooperazione in Italia:.....	6
I tipi di cooperative:	7
Il “nuovo” Albo delle società cooperative:.....	7
La “mutualità prevalente”:	9
Le cooperative di consumo:.....	10
Check list sommaria degli adempimenti per la costituzione di una cooperativa di consumo.	10
B) La raccolta dei capitali necessari: il capitale sociale ed il prestito sociale cooperativo.....	12
Il coinvolgimento dei cittadini:.....	12
La decisione sulla destinazione:	12
Le esigenze finanziarie di una cooperativa:	12
Cosa può fare una cooperativa?	13
Confronto tra capitale sociale e risparmio	13
Il prestito sociale – natura e funzionamento:	14
L’evoluzione della legislazione:.....	15
Nota: la raccolta “infragruppo”:.....	16
La normativa attuale – sintesi ultime innovazioni:.....	16
L’iscrizione a libro soci:	16
Le sanzioni:	17
Altre problematiche connesse:.....	17
Le leggi di riferimento:	17
Riepilogo e adempimenti legali di base	19
La gestione operativa in breve:	19
C) La partecipazione dei soci e la <i>governance</i>	20
Definizione.....	20
Previsione legislativa e pratica effettiva del principio di democrazia nelle cooperative	20
Strumenti innovativi per la partecipazione dei soci	22
a) Internet ed i social media.....	22
b) Il bilancio sociale: strumento importante per una “ <i>governance allargata</i> ”	23
c) Metodologie di controllo “diffuso” (accesso agli atti):	25
I rischi e le contromisure delle procedure democratiche.....	26
D) Categorie di soci.....	29
Nelle cooperative in generale.....	29
Nelle cooperative sociali	29

E) Gli aspetti fiscali - (con ulteriore approfondimento del concetto di “mutualità prevalente”)...	31
Criteri qualitativi di prevalenza	31
Criteri quantitativi di prevalenza	31
Principali aspetti di fiscalità	32
Utile netto minimo da tassare	33
Meccanismo correttivo dell'effetto "imposte su imposte"	33
Non imponibilità della riserva minima obbligatoria	33
Ritenuta sugli interessi corrisposta ai soci	33
Incremento gratuito del capitale sociale	34
Devoluzione del 5 per cento degli utili netti al fondo di solidarietà	34
Benefici comuni	34
Cooperative di produzione e lavoro	34
Cooperative sociali	35
Considerazioni conclusive	35
F) I ristorni	36
Definizione	36
Aspetti fiscali	36
L’approvazione da parte dell’assemblea	37
G) Cooperativa e S.P.A. a confronto	38
H) Fonti utilizzate per la ricerca:	41

A) Le cooperative (in generale e quelle “di consumo”): le principali caratteristiche normative ed organizzative e le modalità di funzionamento

Le cooperative e la cooperazione in generale:

dalla “Carta cooperativa” adottata al XXXI congresso dell’Alleanza cooperativa internazionale:

*“La società cooperativa è una **associazione autonoma** di persona riunite su base **volontaria** per soddisfare determinate **aspirazioni** o **esigenze economiche, sociali e culturali comuni** attraverso una impresa la cui **proprietà** è **collettiva** ed in cui il **potere** è esercitato **democraticamente**”*

Per il codice civile italiano una **società cooperativa** è una società costituita da almeno tre soci per gestire in comune un’impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.

Capisaldi del sistema cooperativo sono i principi di

- mutualità
- solidarietà
- democrazia

Mutualità e solidarietà:

Mentre il **fine ultimo** delle società di **capitali** diverse dalle cooperative è la realizzazione del **lucro** (che si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali), in **cooperativa** lo **scopo** consiste – a seconda del tipo di cooperativa - nell'**assicurare ai soci il lavoro**, oppure dei beni di consumo o dei servizi a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato, mediante un’organizzazione tesa all'**aiuto reciproco** dei soci stessi.

Democrazia:

Il principale **strumento** per assicurare il funzionamento **democratico** delle cooperative (si veda comunque al fondo il capitolo dedicato alla partecipazione ed alla *governance*) è il cosiddetto “**voto capitario**”, detto anche “**una testa, un voto**” (ovvero quello che sta alla base della moderna concezione di democrazia anche in senso politico: si veda ad esempio il fatto che in Italia, agli inizi del Novecento, votavano solo i cittadini maschi che superavano una certa soglia di reddito – principio del voto su base censuaria – e la piena realizzazione del principio democratico, con la partecipazione “universale” al voto di tutti i cittadini, donne comprese e senza limiti di censo, vedrà la luce solo nel 1946).

In base a questo principio **ogni socio** ha diritto a **un voto** in assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota di capitale sociale: viceversa, nelle società per azioni i voti sono attribuiti in proporzione al numero di azioni (con diritto di voto) possedute da ogni socio. Ai **soci** cooperatori **persone giuridiche** tuttavia, in base a quanto può essere previsto dallo statuto, può spettare un **numero di voti superiore** (fino a cinque), e lo stesso si può dire per gli appartenenti alla categoria dei **soci sovventori**.

Da questo principio discende anche, sempre nell'ottica della realizzazione completa della "democrazia economica", la regola secondo cui occorre un **giudizio motivato** sui motivi di **ammissione** o sul **diniego di ammissione** nei confronti di nuovi soci (art. 2528 Codice Civile, quarto comma).

Altre caratteristiche fondanti del funzionamento delle cooperative:

- il principio della "**porta aperta**", in base al quale **non** è necessario **modificare** l'atto costitutivo/statuto a seguito dell'ammissione di nuovi soci (art. 2524 C.C.; nelle società di capitali l'entrata di nuovi soci comporta l'obbligo di atto pubblico, ovvero di assemblea redatta da un notaio);
- il principio del "**capitale variabile**" (art. 2511 C.C.), ovvero il fatto che, in analogia con quanto visto sopra, la **sottoscrizione** (ed il versamento) di **nuove quote di capitale** sociale **non** comporta l'obbligo di **modifica** dell'atto costitutivo/statuto (anche in questo caso, invece, per le società di capitali la procedura passa attraverso l'atto pubblico)
- (discendente da quanto appena visto) **l'assenza di obbligo** di un capitale sociale **minimo** per dar vita alla società. La legge fissa unicamente da una parte l'importo minimo della **quota sociale** di ciascun socio (dopo la riforma è pari a **25,00 Euro**, importo derivante dalla previsione della L. 59/92, ossia Lire 50.000), e dall'altra il **numero minimo** dei soci necessari per dar vita ad una cooperativa (**di norma 3**, salvo l'eccezione della cooperativa di consumo, v. oltre). Non esiste però la previsione di un capitale sociale minimo – salve le leggi speciali ad esempio in campo finanziario – e nonostante questo vale sempre il principio della **responsabilità limitata** (v oltre, "**autonomia patrimoniale perfetta**").

Perché costituire una cooperativa:

Secondo alcuni autori la **forma cooperativa** può essere **più facile e meno rischiosa** per sviluppare il **sgo di diventare imprenditore**.

Attraverso la cooperazione le idee imprenditoriali, i progetti, il lavoro di un individuo si associano a quelli di altre persone, interagiscono, mettono a frutto le esperienze e le conoscenze reciproche realizzando un'organizzazione più complessa che in molti casi ha dimostrato la capacità di fare sistema.

Nella cooperazione **non esiste la distinzione di titolare/dipendente**: essere cooperatori vuol dire agire insieme in una struttura dinamica in cui al tempo stesso essere lavoratori e imprenditori, in cui si fondono doti di managerialità e doti di mutualità.

Aderire al modo cooperativo di "fare economia" significa appartenere ad un sistema che intende seguire le evoluzioni tecnologiche e produttive senza snaturare **l'essenza solidaristica**, che è alla base della cooperazione stessa.

Affermatasi in pressoché tutti i sistemi economici, la cooperazione ha inizio dalla difesa della solidarietà e approda ad un moderno sistema integrato di imprese produttive.

La cooperativa è una società **senza fini di lucro**, con l'obiettivo fondamentale di rendere un servizio ai propri soci ed alla comunità nell'ambito della quale opera.

Cooperare significa autogestire un'attività di impresa con **spirito di solidarietà**, con **metodo democratico**, con rispetto della libertà individuale.

Cooperare significa inoltre perseguire come prima finalità il soddisfacimento di una **necessità dei soci** o di un **bisogno diffuso nella società**.

All'interno della cooperativa tutti i **soci valgono in quanto persone** e non per il capitale da essi posseduto. In assemblea ciascuno di loro ha diritto a un voto.

Si può scegliere di costituire una cooperativa quando si intende **avviare una attività economica o imprenditoriale in qualsiasi campo o settore, dalla produzione ai servizi**.

Le **finalità principali** sono le seguenti:

- ✓ **favorire i propri soci**, garantendo sicurezza, vantaggi e riconoscimenti in proporzione al concorso individuale d'ognuno. Tale finalità viene perseguita attraverso:
 - la creazione di **occasioni di lavoro** per i soci, alle migliori condizioni che il mercato è in grado di permettere; oppure
 - la realizzazione di un **servizio** ai soci in grado di **soddisfare i bisogni** degli stessi.
- ✓ **realizzare un bene** anche a favore delle **generazioni future**;
- ✓ **svolgere un ruolo** non solo per se stessi, ma **utile anche per la comunità sociale**.

Proprio per le finalità specifiche della cooperativa, la **legge ne favorisce la promozione e lo sviluppo anche attraverso alcune cosiddette “agevolazioni”** (in sostanza, un **trattamento fiscale** che tiene conto delle particolarità “non speculative” della cooperazione – norme valide per le **cooperative “a mutualità prevalente”**, v. oltre – comprese **alcune norme “speciali”** riservate ad esempio alle **cooperative sociali**, che **sono di diritto ONLUS** – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale).

Riepilogo sintetico delle normative che regolano la cooperazione in Italia:

- Costituzione Italiana:

Art. 45: “La Repubblica riconosce la **funzione sociale** della cooperazione a carattere di **mutualità e senza fini di speculazione privata**. La legge ne **promuove e favorisce l'incremento** con i mezzi più idonei e ne **assicura**, con gli opportuni controlli, il **carattere e le finalità**.”

- Codice Civile:

gli **articoli** specificamente dedicati alla cooperazione sono quelli **da 2511 a 2548**. Valgono inoltre le **disposizioni** relative alle **società per azioni** (art. 2519, primo comma), in quanto applicabili;

- Leggi speciali:

in particolare va ricordata la Legge **59/1992 “Nuove norme in materia di società cooperative”**, importante soprattutto per alcune importanti **innovazioni** quali (v. oltre il paragrafo specificamente dedicato) i **soci sovventori**, le azioni di **partecipazione cooperativa**, la possibilità di effettuare il c.d. **“aumento gratuito”** di capitale sociale ed in generale le norme sulla **distribuzione di utili**, la fissazione dei “tetti” per il prestito sociale, ecc.

In fase di **costituzione** di un soggetto cooperativo, è bene ricordare **alcune norme** specifiche:

- Per le cooperative costituite da meno di 9 soci è obbligatoria (art. 2522, secondo comma) l'applicazione delle norme sulle s.r.l. (e possono essere costituite esclusivamente da persone fisiche e non da persone giuridiche (**NOTA BENE**: tale norma ha un'importante **eccezione** per quanto riguarda le **cooperative di consumo** – v. oltre).

- Si possono applicare le norme sulle SRL anche in alcuni altri casi (che vanno previsti nell'atto costitutivo):

- se i soci sono meno di 20;
- se l'attivo patrimoniale è inferiore a un milione di euro.

Giova infine ripetere, anche perché prima dell'ultima riforma del Codice Civile in tema di diritto societario la situazione era diversa, che le **cooperative** sono **sempre** dotate della c.d. "**autonomia patrimoniale perfetta**", ovvero del beneficio della **responsabilità limitata** (in base al quale cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio – art. 2518 C.C.).

In base a questo principio, anche nelle comunicazioni ufficiali e nella carta intestata, è pertanto sufficiente indicare la definizione "cooperativa" + il nome, senza più avere la necessità di aggiungere "a responsabilità limitata".

I tipi di cooperative:

A seguito dell'abolizione del c.d. "Registro prefettizio" e delle altre precedenti normative (con la riforma tutte le competenze sono state assorbite dalle Camere di Commercio), la distinzione delle tipologie di imprese cooperative è mutata ed è meno "rigida" che in passato, ma si possono tutt'ora **classificare** secondo il seguente schema, basato sulle **finalità** che intendono perseguire e sulle **tipologie** di soci presenti:

- Cooperative di **produzione e lavoro**:
lo scopo consiste nel procurare lavoro alle migliori condizioni possibili per i propri soci-lavoratori;
- Cooperative **edilizie** (o "di abitanti"):
sono quelle finalizzate alla costruzione di alloggi per i propri soci in un rapporto corretto tra qualità e prezzo;
- Cooperative di **credito**:
in particolare queste sono rappresentate dalle Banche di Credito Cooperativo (BCC): lo scopo consiste nel fare una politica del credito equa verso i loro soci e clienti, discostandosi da logiche di mero guadagno;
- Cooperative di **consumo**:
l'obiettivo è di acquistare e rivendere beni o servizi di qualità a condizioni migliori e/o a prezzi più vantaggiosi ai propri soci (consumatori);
- Cooperative **agricole e della pesca (o di conferimento di prodotti agricoli/ittici)**:
si tratta di cooperative per coltivazione, trasformazione, conservazione, distribuzione di prodotti agricoli o zootecnici oppure finalizzate all'esercizio in comune della pesca o di attività ad essa inerenti;
- Cooperative **sociali**:
si tratta di cooperative di lavoro per la gestione di servizi socio sanitari ed educativi o finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (normate dalla Legge n. 381/1991)
- **Consorzi** cooperativi e agrari:
si tratta dei cosiddetti "enti di secondo livello", ovvero che radunano soci che hanno la particolarità di essere imprenditori (in questo caso cooperativi).

Il "nuovo" Albo delle società cooperative:

Il DM 23.06.2004 (G.U. 162 del 13.07.2004) ha istituito l'Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive.

L'albo sostituisce i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della cooperazione ed è gestito con modalità informatiche dal Ministero.

In esso si iscrivono:

- società cooperative a **mutualità prevalente** (si veda oltre per **approfondimento**);
- società cooperative **diverse** da quelle a mutualità prevalente;
- società cooperative già iscritte all'albo che annualmente depositano i bilanci;
- società cooperative già iscritte che modificano la sezione o la categoria di appartenenza (anche se non dipende da una modifica statutaria).

L'iscrizione all'albo è importante, oltre a fini anagrafici, anche per la fruizione di **benefici fiscali**.

L'albo si costituisce in **due sezioni**:

Sezione 1. cooperative a mutualità prevalente (artt. 2512, 2513, 2514 C.C.)

Questa prima sezione si compone a sua volta delle seguenti sotto sezioni:

- cooperative a mutualità prevalente **di diritto** ovvero quelle che, come le cooperative **sociali**, vengono così qualificate direttamente dalla legge;
- banche di credito cooperativo considerate a mutualità prevalente se rispettano le norme delle leggi speciali (ex art. 223 terdecies disposizioni attuative C.C.);
- cooperative agricole e loro consorzi cui viene riconosciuta la prevalenza se la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci risulta superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti (art. 111 septies disposizioni attuative C.C.).
- (oltre a queste specifiche sottosezioni, nella sezione 1 sono comprese tutte le cooperative che rispettano le previsioni di legge sulla mutualità prevalente: v. oltre paragrafo omonimo)

Nota: Sono comprese nella categoria delle cooperative agricole di conferimento anche quelle di servizi ai soci in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del articolo 1 del decreto legislativo 99/2004.

Sezione 2. Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

- Tutte le altre cooperative;

Riepilogando:

Al momento dell'iscrizione della cooperativa nell'albo, oltre all'opzione mutualità prevalente, prevalente di diritto e altre, si dovrà scegliere la categoria fra quelle proposte (produzione di lavoro, sociali, di conferimento di prodotti agricoli, edilizie di abitazione, pesca, consumo, consorzi cooperativi, consorzi agrari) mutate in buona parte dalla precedente classificazione del registro prefettizio.

Nell'albo delle cooperative **non sono iscrivibili le società di mutuo soccorso** e gli **altri enti mutualistici** non societari.

Tutte le cooperative che non presentano la domanda di iscrizione all'albo sono escluse da qualsiasi forma di agevolazione fiscale e nei confronti delle stesse verrà promossa azione di vigilanza per verificarne l'effettiva esistenza.

La modifica dei requisiti mutualistici statutari non conforme alle previsioni di cui all'articolo 2514 del codice civile determina immediatamente la perdita della qualifica di mutualità prevalente e, di conseguenza, l'iscrizione alla sezione delle cooperative diverse.

Quando si determina la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente gli amministratori sono tenuti alla redazione del bilancio che sarà oggetto di verifica a cura di una società di revisione.

L'iscrizione assume fondamentale **importanza** soprattutto per le cooperative a mutualità prevalente in quanto indispensabile per la **fruizione delle agevolazioni fiscali**.

La mancata iscrizione nell'albo configura ipotesi di irregolare funzionamento della cooperativa in quanto non consente lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte dell'autorità governativa e pertanto sanzionabile con adozione del provvedimento di gestione commissariale.

Il numero di iscrizione nel albo è indispensabile per la completezza formale e sostanziale di qualsiasi atto o documento della cooperativa.

Dopo l'iscrizione dovranno essere comunicate all'albo le variazioni della ragione sociale e della sezione o categoria di attività.

Particolare importanza riveste la variazione della sezione che consegue al passaggio da un tipo di mutualità all'altro.

Il passaggio potrà avvenire anche d'autorità da parte dell'albo ove dai bilanci annuali esso desuma il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei parametri di cui all'art. 2513 del codice civile.

L'art. 223 sexiesdecies prevede che all'albo dovrà essere inviato anche il bilancio per via telematica proprio al fine di consentire al MAP la verifica del rispetto dei parametri della mutualità di cui all'art. 2513.

La "mutualità prevalente":

Come appena detto, la distinzione principale oggi vigente tra cooperative è quella tra soggetti "a mutualità prevalente" e le altre.

In base al Codice Civile sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che (art. 2512):

- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Il codice civile prevede criteri oggettivi per il calcolo della prevalenza e fissa i vincoli statuari da adottare per le cooperative a mutualità prevalente (art. 2513 e 2514 ¹)

1 Art. 2513

Criteri per la definizione della prevalenza

- [1] Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9; computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico.(4)
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

- [2] Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

- [3] Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

Art. 2514

Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

- [1] Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

Le cooperative **sociali** sono considerate di diritto a mutualità prevalente.

Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente; inoltre queste ultime non possono trasformarsi in società a scopo di lucro, mentre l'eventuale passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente è disciplinato dall'art. 2545 octies.

Le cooperative di consumo:

L'esempio più ricorrente, ovvero la forma "**classica**", della **cooperazione di consumo** si ha quando un certo numero di **consumatori** si unisce, dando vita ad una cooperativa, per **acquistare in comune** i prodotti (e/o per **realizzare i servizi**) per le proprie **necessità**.

Solitamente tali cooperative vendono/offrono servizi non solo ai soci, ma alle generalità dei consumatori, operando nel mercato come un punto di vendita. Di norma oggi infatti la filosofia della cooperazione di consumo non poggia più solo sul concetto di mutualità, ma su quello più generale di prestare un servizio per la **qualità** e la **tutela del consumatore**.

Come già accennato, le cooperative di consumo si costituiscono tra soci, in questo caso consumatori, per ottenere beni, di consumo e/o durevoli, o servizi a condizioni più favorevoli di quelle presenti sul mercato. Svolgono la loro attività salvaguardando l'aspetto qualitativo di prodotti e servizi e accostando i prezzi di vendita a quelli di costo.

I soci, per il tramite della cooperativa, fanno acquisti o organizzano la produzione di servizi in comune a condizioni migliori e la cooperativa vende loro, direttamente, prodotti e servizi a prezzi più competitivi senza coinvolgere altri intermediari.

NOTA BENE: per le (sole) cooperative di consumo il numero minimo di soci richiesto per l'iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi è di 50.

Fatta salva questa precisazione, la normativa applicabile alle cooperative di consumo è la stessa vista sopra per le altre cooperative e pertanto ad essa si rimanda.

Check list sommaria degli adempimenti per la costituzione di una cooperativa di consumo

Per costituire una cooperativa di consumo (la maggior parte degli adempimenti riguardano in realtà qualsiasi tipo di cooperativa) è necessario :

- raccogliere **tutti** i **soci** interessati (lavoratori, amministratori, consumatori, altri investitori, ecc.) e discutere la proposta di costituzione e la **quota sociale** (la compagine sociale minima, come già detto è di **50 soci**);
- redigere lo **statuto** e provvedere **all'atto costitutivo** di fronte a un notaio;
- richiedere il numero di **codice fiscale** e **partita iva** all'Agenzia delle Entrate;
- **depositare** l'atto costitutivo e lo statuto presso la **Camera di Commercio** e formalizzare l'iscrizione al **Registro delle imprese** e **all'Albo delle cooperative**;

La presente **lista** di adempimenti ha carattere meramente **riassuntivo** ed **esemplificativo** e **NON** tiene ancora conto del tema delle **spese connesse** (da approfondire in un secondo momento, all'atto della redazione del *business plan*).

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.(3)

- [2] Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ATTENZIONE: al di là degli aspetti formali sopradescritti, la redazione di un *business plan*, comprensivo di un'adeguata ricerca di mercato, rappresenta in realtà il **primo e fondamentale passaggio** di qualsiasi ragionamento inerente **la possibilità/opportunità/necessità di costituire qualsiasi impresa**.

Sottolineiamo pertanto l'importanza di questo tipo di attività e ribadiamo la disponibilità di Obi-One ad assistere il "comitato promotore" nell'elaborazione del relativo documento.

B) La raccolta dei capitali necessari: il capitale sociale ed il prestito sociale cooperativo

Il coinvolgimento dei cittadini:

Una delle migliori strade per **finanziare** lo sviluppo delle organizzazioni cooperative (e non profit in generale) è il **coinvolgimento diretto** dei cittadini. Questi, infatti, possono essere protagonisti del sostegno ai vari tipi di “imprese” del c.d. terzo settore non soltanto attraverso le donazioni ma anche, e soprattutto, con attività di tipo finanziario: **prestando denaro**, mettendo le proprie eccedenze di liquidità a disposizione di progetti specifici, oppure **sottoscrivendo capitale sociale** di cooperative.

In questo modo le organizzazioni riescono ad aggirare quella strozzatura finanziaria di carattere strutturale, tipica dell’imprenditoria delle classi che non detengono i capitali, che ne frena la progettualità e il consolidamento (esempi notevoli di “sistemi” che attuano con successo queste modalità organizzative in campo finanziario sono le COOP ed il commercio equo e solidale che fa capo al Consorzio Altromercato).

Ma coinvolgere i cittadini è questione non da poco, tanto più se si vuole andare oltre lo slancio caritatevole che contraddistingue molte donazioni e si sceglie invece di proporre una **strategia complessa di intervento come è quella di un investimento**.

A questo fine può essere utile definire il **profilo del potenziale investitore etico**.

Un altro principio guida della finanza etica è la **partecipazione del risparmiatore** nella **definizione dei progetti** da finanziare. È dunque importante capire quali sono gli ambiti che suscitano il maggior interesse da parte di questi cittadini.

La decisione sulla destinazione:

*“Scegliere la destinazione delle proprie risorse a favore di un orientamento [...] consente al risparmiatore **due operazioni** contestuali:*

- *soddisfare una **sensibilità sociale**, esercitando il proprio **potere** di favorire un orientamento piuttosto che un altro, e*
- ***attuire il malessere** per il contributo che volente o nolente dà (essendo inserito in un contesto capitalistico, che funziona secondo certe regole del gioco) al sistema che gli procura malessere [...]”*

Tratto da: Prette Maria Rita (a cura di), 2001, *Mag 4 e Mag6. Il denaro come se la gente contasse qualcosa. Percorsi e interrogativi su una finanza critica*, Edizioni Sensibili alle Foglie)

Le esigenze finanziarie di una cooperativa:

Un breve elenco a titolo di esempio:

- Capitale circolante
- Acquisto di immobili e/o altri investimenti in “beni durevoli”
- Sostegno a strutture “centrali” (consorzi, gruppi di imprese, ecc.)
- Investimenti in formazione e cultura

Cosa può fare una cooperativa?

A) Consolidare il **CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale per le cooperative è cronicamente basso. Un'azione di rafforzamento del capitale sociale rende anche la cooperativa più stabile

B) Avviare la raccolta di **RISPARMIO** tra i soci

Le cooperative hanno la possibilità di raccogliere risparmio fra i propri soci da utilizzare per finalità sociali (v. oltre per il dettaglio su funzionamento, normativa, ecc.) .

Confronto tra capitale sociale e risparmio

	Capitale sociale	Risparmio
Differenze tecniche	<ul style="list-style-type: none">▪ L'aumento di capitale sociale porta un incremento dei mezzi propri e un consolidamento della cooperativa;▪ Per il socio è un "capitale di rischio"	<ul style="list-style-type: none">▪ L'aumento della raccolta di risparmio crea un maggiore indebitamento della cooperativa. Il costo di questo indebitamento è inferiore al costo sostenuto per il mercato bancario tradizionale (ma anche da fonti alternative come cooperative MAG e banche etiche);▪ Per il socio è un credito
Differenze temporali	<ul style="list-style-type: none">▪ Il capitale costituisce una fonte sulla quale si può contare per un periodo medio/lungo.▪ Risulta infatti difficoltoso movimentare il capitale sociale in riduzione attraverso recessi o richieste di rimborso (quelli parziali, ad esempio, sono vietati, almeno nelle cooperative che seguono il "modello SRL").▪ Aumenta le fonti di lungo periodo.	<ul style="list-style-type: none">▪ Costituisce una fonte soggetta a maggiori fluttuazioni nel tempo e quindi di breve periodo.▪ Anche se è da escludere una riduzione totale della raccolta di risparmio, in teoria i soci possono richiedere la restituzione in tempi molto brevi.▪ E' possibile ritenere consolidata solo una parte della raccolta, quindi conviene evitare di immobilizzarla completamente.
Equilibrio economico e patrimoniale	Suggerimenti per investimenti a medio/lungo termine: <ul style="list-style-type: none">- Immobili e infrastrutture- partecipazione in consorzi- partecipazione in strutture di Finanza Etica	Suggerimenti per investimenti a breve termine: <ul style="list-style-type: none">- capitale circolante- iniziative promozionali- depositi presso strutture di Finanza Etica

Vantaggi della raccolta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Costituisce raccolta a costo zero - le coop non distribuiscono utili (salvo limitate eccezioni); ▪ Consente una pianificazione di medio/lungo periodo; ▪ Favorisce l'accrescimento della consapevolezza dei soci. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consente un'immediata disponibilità di risorse finanziarie da impiegare nell'attività corrente; ▪ Grazie alla disintermediazione, ha un costo molto basso; ▪ Consente l'accesso ai soci a forme di risparmio alternative, trasparenti e autogestite.
--------------------------------	--	---

Il prestito sociale – natura e funzionamento:

Riprendendo sinteticamente quanto descritto nel capitolo precedente, una **cooperativa** è un'associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri **bisogni economici, sociali e culturali** e le proprie **aspirazioni** attraverso la creazione di **un'impresa a proprietà comune**, controllata **democraticamente**.

Le cooperative si fondono sui **valori** dell'autosufficienza, della responsabilità, della democrazia, dell'equità e della solidarietà.

Questi principi sono riconosciuti dalla **Costituzione Italiana** (Art. 45) e della **legislazione ordinaria** successiva che tra l'altro prevede una possibilità di raccolta risorse speciale vietata alle società for profit che è quella del **PRESTITO SOCIALE**.

Il prestito sociale nelle cooperative rappresenta uno **strumento importante** sia come **finanziamento** della singola impresa sia per la stretta **connessione con il socio** che si sente più coinvolto e partecipe.

Per le cooperative è specificamente prevista la **raccolta** di prestito sociale a mezzo di **libretti di deposito**. Tale particolare strumento è stato pensato per favorire il reperimento di **liquidità a basso costo** in un mondo in cui i soggetti "deboli" come quelli di natura cooperativa ne avevano sempre urgente necessità per lo svolgimento delle varie loro attività imprenditoriali.

La legge ha previsto la possibilità del risparmio sociale per **facilitare** l'attività delle cooperative a cui riconosce una funzione sociale e solidale. Pertanto il risparmio deve essere **utilizzato** all'interno della medesima **cooperativa** che ha effettuato la raccolta o nelle **reti** in cui la cooperativa è inserita per conseguire il proprio oggetto sociale.

In Italia esiste un ampio **movimento** che si sta impegnando per far crescere un'altra **economia, equa, solidale e sostenibile**. Non a caso esistono numerose cooperative che, oltre a raccogliere risparmio per i propri bisogni interni, ne destinano una parte a particolari circuiti con lo scopo di sostenere attività produttive che non sono organizzate all'insegna del profitto, ma per servire la comunità, per creare occupazione, per far trionfare l'equità nel rispetto dell'ambiente.

In Italia le imprese per un'economia alternativa hanno cominciato a nascere negli anni '70 e fin dall'inizio si sono scontrate con il tema dei finanziamenti. **Senza palazzi, senza terreni, senza titoli da offrire a garanzia dei prestiti richiesti e con rese economiche troppo basse, non venivano neanche prese in considerazione dalle banche**. Per questo attorno a loro si strutturò tutta un'esperienza di finanza alternativa che continua ancora oggi con forme rinnovate perché nel frattempo è cambiata la legislazione.

Per introdurre il tema della **legislazione sul prestito sociale** va sottolineato il suo **complesso rapporto** con la normativa che riguarda **l'attività bancaria**.

La legislazione attuale parte dal principio della **separazione** tra raccolta di risparmio ed esercizio del credito.

Le due attività sono previste come separate:

- le società **finanziarie** possono fare esercizio del **credito**;
- le società **non finanziarie** possono raccogliere **risparmio**.

L'evoluzione della legislazione:

La recente evoluzione della normativa italiana può essere suddivisa in tre fasi storiche che si sovrappongono, nel senso che le prime normative sono quasi sempre ancora vigenti:

- **Prima fase** (in questa fase si sono disciplinati gli aspetti e i requisiti fondamentali poi successivamente aggiornati).

Caratteristiche del prestito sociale:

- doveva essere utilizzato esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- esisteva (ed esiste tutt'ora) un tetto massimo di raccolta pro capite (prima quaranta milioni e ottanta milioni di Lire, con previsione di adeguamenti istat periodici);
- esistevano (ed esistono tutt'ora) dei limiti agli interessi sulle dette somme (2,5 % in più dei buoni postali fruttiferi, prima il riferimento era agli interessi legali);
- le modalità e la durata erano (e sono) da stabilirsi con appositi regolamenti

Problematiche **giuridiche**:

* qualificazione giuridica del prestito sociale (***mutuo**). Importante ai fini dello stabilire limiti ulteriori a quelli normativi per le cooperative e rapporti con previsioni statutarie e regolamentari che stabiliscano vincoli ulteriori (es. prestito obbligatorio, con previsione di trattenute in statuto o regolamento, ma ovviamente normalmente è volontario).

* Discusso il **rapporto** tra **contratto** sociale e **prestito** sociale (se inadempimento obblighi del socio o recesso o altro). Spesso, onde evitare dubbi interpretativi la cooperativa stessa si dava autonomamente delle regole.

- **Seconda fase** (interventi di natura fiscale quando negli anni 70 raggiunse un certo rilievo).

Trattamento fiscale:

- le cooperative trattengono alla fonte il **12,5%** degli interessi che i soci percepiscono. (Art.13 lettera b) del D.P.R. 601/73 come modificato dall'art. 23, comma 2 della legge 49/85). L'aliquota ridotta, operante nel rispetto dei limiti visti sopra, ha favorito la diffusione del prestito sociale;
- **comunicazioni** annuali soggette alla tassazione di imposta di bollo per 1,29 euro (bollo in misura fissa);
- contratto (bollo e registro solo in **caso d'uso**).

- **Terza fase**: si inseriscono aspetti di tutela del risparmiatore (perché non è più considerato un fenomeno "marginale"):

- si inserisce il bilanciamento tra 41 Cost. (libertà di iniziativa economica) e 47 (tutela del risparmio);

- viene introdotta la definizione di "raccolta del risparmio" (cosa si intende per raccolta del risparmio): (Art. 11 TUB – Testo Unico Legge Bancaria – D. Lgs 385/93);

- viene vietata la raccolta di fondi "a vista" o collegata all'emissione e alla gestione di mezzi di pagamento (Istruzioni Banca d'Italia 21 marzo 2007: "raccolta a vista", ovvero che può essere rimborsata senza preavviso o con preavviso inferiore a 24 ore)

In sintesi:

- se la raccolta è tra il **pubblico**: possibile **solo alle banche**;

- se la raccolta **non** è tra il **pubblico** (delibera CICR 19 luglio 2005 + s.m.i. e istruzioni Banca d'Italia):

possibile anche ad **altre società**, se:

- è effettuata **presso soci** (e lavoratori che sono soci) e **dipendenti** (se lavoratore ma non socio);

- è effettuata **presso società dello stesso gruppo** (controllanti, controllate o collegate)

Nota: la raccolta "infragruppo":

Nel caso di raccolta presso società dello stesso gruppo - controllanti, controllate o collegate)- si può raccogliere da tutte le società (tra cui le cooperative)

Nelle istruzioni della banca d'Italia si ritrova perciò esattamente descritto lo schema operativo della Cooperativa MAG 4 Piemonte / Gruppo MAG di Torino, ovvero la raccolta del risparmio da parte di cooperative non finanziarie che poi versano in cooperativa finanziaria che concede finanziamenti.

La normativa attuale – sintesi ultime innovazioni:

Caratteristiche definite dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) e dalle vigenti istruzioni di banca d'Italia (v. oltre il dettaglio della normativa):

- la raccolta di prestito **deve essere prevista** nello statuto;
- esistono dei **limiti quantitativi totali**.

Tali limiti sono (per le cooperative):

- se **meno** di 50 soci: senza limiti;
- se **più** di 50 soci scatta la presunzione di "**uguaglianza a pubblico**": il totale raccolto non deve essere superiore al triplo del capitale sociale, della riserva legale, delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (al quintuplo se intervengono particolari garanzie).

Le istruzioni di Banca d'Italia definiscono "patrimonio" il proprio capitale sociale più la riserva legale più le riserve disponibili più una quota (in particolari casi) del valore degli immobili posseduti.

Per le società **non cooperative**:

- a prescindere dal numero nessun limite (per società di persone da qualsiasi socio);
- da soci che detengano almeno il 2 per cento del capitale sociale e siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi (ciò per consapevolezza ed evitare che sia distorto l'uso del prestito ovvero che uno diventi socio esclusivamente per fare il prestito sociale (quindi per investire)

L'iscrizione a libro soci:

Il requisito dei **tre mesi** di iscrizione sembra esserci per ogni tipo di società. Le istruzioni di Banca d'Italia sembrano dire cosa diversa per le cooperative, anche perché nelle prime "edizioni" il requisito era esplicito e ora invece non c'è più.

Secondo alcuni esperti sarebbe meglio **non correre rischi** e pertanto i aspettare tre mesi. La teoria si basa sul fatto che i soci di cooperativa possono votare dopo tre mesi (2352 c.c.), quindi il limite sarebbe coerenza con questo principio.

Altri preferiscono un sistema per cui "**Ubi lex voluit, dixit. Ubi noluit, tacuit**": Dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto. Se infatti in una norma non è stata espressamente prevista una fattispecie o non è stato analizzato un determinato aspetto, si deve presupporre che il

legislatore non lo abbia voluto normare e che pertanto, in difetto di norma, non si debba procedere ad interpretazioni estensive.

Le sanzioni:

Testo Unico Legge Bancaria:

Art. 130 - (Abusiva attività di raccolta del risparmio)

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

Art. 131 - (Abusiva attività bancaria)

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

*Nota: le ammende e le multe sono in **Lire** (il T.U. è del 1993) e vanno convertite in Euro...*

Altre problematiche connesse:

- **Trasparenza** (116, 117, 118 TUB) (per cooperative con più di 50 soci, sempre per il solito discorso di equiparazione al pubblico):

- pubblicità tassi e condizioni;
- contratti redatti per scritto (una copia consegnata ai risparmiatori) a pena di nullità;
- in caso di possibilità di modificare unilateralmente il contratto, la modifica va comunicata e il cliente può recedere.

- **Riciclaggio**

12.500,00 Euro come limitazione all'uso del contante (varie circolari; NOTA: questo tema è oggetto di possibili future modificazioni legislative).

- **Privacy**

I dati connessi al contratto sono considerati dati personali (e non sensibili). Quindi non c'è bisogno di consenso esplicito, né di autorizzazione del Garante.

Le leggi di riferimento:

Art. 12 della legge 17 Febbraio 1971 n. 127:

- i versamenti e le trattenute devono essere effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- il prestito era sottoposto ad un tetto massimo di tre milioni per le persone fisiche e di otto milioni per quelle giuridiche (limiti ampliati successivamente);
- gli interessi corrisposti sulle predette somme non dovevano superare il saggio degli interessi legali;
- le modalità e la durata dei conferimenti devono essere determinate dalle cooperative con appositi regolamenti.

D.P.R. n. 601/73:

prevedeva nell'art. 13 l'esenzione ILOR degli interessi che i soci percepiscono a fronte degli prestiti sociali.

D.L. n. 95/1974:

prevede la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 10% sugli interessi corrisposti dalle società cooperative ai propri soci persone fisiche

Legge 31 Gennaio 1992 n. 59:

prevede nell'art. 10 sui prestiti personali l'innalzamento degli importi massimi a lire quaranta milioni e ottanta milioni (gli importi sono aggiornati annualmente e c'è una differenza – più bassi - per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e – più alti - per le cooperative di produzione e lavoro, le cooperative edilizie di abitazione).

D. Lgs 385/93 (nuovo Testo Unico Legge Bancaria):

stabilisce che non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico quella effettuata presso soci e dipendenti.

Deliberazione CICR 19/7/2005 (agg. della delibera 3/3/94):

- la raccolta deve essere effettuata presso soggetti iscritti nel libro soci e deve essere prevista dagli statuti;
- l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non può superare il triplo (o quintuplo, v, sopra) del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- le modalità di raccolta presso i soci devono essere chiaramente indicate negli appositi regolamenti;
- la raccolta presso i soci non può avvenire con strumenti "a vista";
- i limiti patrimoniali non si applicano alle cooperative con meno di 50 soci;
- nella nota integrativa al bilancio deve essere indicato l'ammontare del prestito, le eventuali garanzie ed il rapporto col patrimonio.

Circolare delle Banca d'Italia 2/12/94:

- nel **locale** dove si raccoglie prestito ci **devono essere** dei fogli informativi analitici con i prezzi, le spese ed ogni altra condizione economica;
- almeno una volta l'anno bisogna fornire una comunicazione sullo svolgimento del rapporto **(estratto conto)**;
- bisogna **firmare e far firmare**, quando un socio diventa prestatore, un contratto scritto con tassi, prezzi e la possibilità di variare tali condizioni in senso sfavorevole al socio;
- gli **interessi** devono essere calcolati sui versamenti in denaro dal giorno del versamento a quello del prelevamento.

Normativa antiriciclaggio D.L. 3/5/1991 n. 143 e L.n. 197/1991:

- viene **vietato** l'uso del **contante** oltre 12.500 € (per la "tracciabilità" di tutte le transazioni finanziarie) - (v. "*War on Cash*").

Legge sulla privacy D. Lgs n. 196/2003:

- tutti i dati devono essere trattati in base a quanto disposto nel d.lgs 196/2003;
- Essendo dati personali ma non sensibili e trattati in ottemperanza a norme di legge, **non è necessario avere il consenso** degli interessati, né fare apposite comunicazioni al Garante.

Riepilogo e adempimenti legali di base

Riepilogando, il **Prestito Sociale**:

- E' uno strumento riservato esclusivamente alle cooperative in virtù della loro funzione sociale riconosciuta dalla Costituzione (art. 45);
- E' uno strumento di finanziamento per le cooperative e di maggiore partecipazione del socio;
- E' "comodo" da usare: la raccolta di prestito sociale è effettuata tramite libretti di deposito
- Favorisce il reperimento di liquidità a basso costo

Adempimenti legali di base:

- Previsione statutaria del prestito sociale
- Approvazione del regolamento interno
- Operazioni compiute nel rispetto della legge

La gestione operativa in breve:

- Risorse umane:

E' **necessario** che uno o più soci che come volontari, collaboratori o dipendenti **acquisiscano** le **conoscenze** e le **competenze** necessarie per svolgere l'attività e **gestiscano** la movimentazione periodica e l'informativa ai soci.

- Sistemi

E' necessario un **software** che gestisca l'attività di raccolta di capitale e risparmio con le relative movimentazioni e rendicontazioni.

- Coordinamento

E' necessario **coordinare** i flussi contabili relativi alla sottoscrizione di quote di capitale e alla movimentazione dei libretti di risparmio con la contabilità della cooperativa .

C) La partecipazione dei soci e la *governance*

Definizione

Una buona base di partenza può essere la seguente, avvisando che si tratta di una **definizione** mutuata dalle riflessioni sulla “**cosa pubblica**”:

“**Governance** : sua traduzione o sinonimo è “**buon governo**”, caratterizzato da elevato livello di democratizzazione, rispetto dei diritti umani, efficacia dell'amministrazione pubblica, etc. Per la Commissione europea **cinque sono i principi** alla base della buona governance: **apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia, coerenza**. Ciascuno di essi è essenziale al fine d'instaurare una governance più democratica. Tali principi costituiscono il fondamento della democrazia e del principio di legalità degli Stati membri, ma si applicano a tutti i livelli di governo: globale, europeo, nazionale, regionale e locale”.

(Da: <http://www.sit.comune.lainate.mi.it/Vas/Glossario>).

Tradizionalmente, e in particolare negli studi aziendalistici, la **corporate governance** è così descritta:

“Insieme delle **regole**, dei **sistemi** e degli **organi di gestione e di controllo della società**” (da: http://www.it.pirelli.com/web/deepen/glossary/glossary_c.page).

Muovendosi in ambito cooperativo, si può capire che la difficoltà maggiore sia relativa alla conciliazione dei seguenti termini:

- ✓ **Gestione**
- ✓ **Controllo**
- ✓ **Democrazia**
- ✓ **Partecipazione**
- ✓ **Efficacia**
- ✓ **Coerenza**

Previsione legislativa e pratica effettiva del principio di democrazia nelle cooperative

In sostanza, la peculiarità della gestione della *governance* nell'ambito delle cooperative deriva principalmente dalla vigenza del **principio “una testa, un voto”** (v. sopra, pag. 3, paragrafo “Democrazia”), che sostituisce il tradizionale metodo plutocratico (basato sul “governo del denaro”) delle società “*for profit*”.

Tale principio, già presente nella prima esperienza cooperativa dei “Pionieri di Rochdale” (Inghilterra, 1844), e che ne faceva una “**unione di persone**” e non una “corporazione di portatori di danaro”, fu progressivamente accolto tanto dalla Alleanza internazionale delle Cooperative quanto dall'Italia (sia dal codice di commercio del 1882 che, ovviamente, dal Codice civile del 1942), divenendo una delle peculiarità insostituibili del tipo società cooperativa, non a caso efficacemente definito da alcuni autori come “**un modo essenzialmente democratico di produrre**”.

D'altronde se la **Carta costituzionale** riconosce la funzione sociale della cooperazione “a carattere mutualistico e senza fini di speculazione privata”, è difficile pensare che un simile riconoscimento non abbia a che fare anche (tra l'altro) con il carattere democratico della struttura cooperativistica.

E' certo, tuttavia, che il mondo cooperativo soffre di **carenze di democrazia effettiva**, tanto che lo stesso legislatore delegante della legge n. 366/2001 si era preoccupato di affidare al legislatore delegato il preciso compito di individuare **meccanismi** giuridici idonei a "**favorire la partecipazione** dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari" (anche mediante una adeguata "**valorizzazione delle assemblee separate** e un ampliamento della possibilità di **delegare l'esercizio del diritto di voto**"; art. 5, secondo comma, lett. c).

Sotto un diverso punto di vista, del resto, la legge di riforma della vigilanza sulle cooperative (legge n. 220/2002) ha espressamente posto, tra le **obbligatorie verifiche** delegate ai revisori e agli ispettori, quelle relative al controllo **dell'effettiva partecipazione** dei soci cooperatori alle decisioni assembleari.

Nonostante questo, specie negli ultimi tempi e a seguito delle ultime polemiche, da più parti si sente avanzare l'idea (anche in sede comunitaria) che il **voto capitario è un principio, per un verso, "tramontato"** e, per l'altro, poco compatibile con le esigenze di contendibilità del controllo.

In sintesi, quasi soltanto una scoria del passato delle cooperative, sempre più imprese e sempre meno imprese diverse, proponendosene così addirittura l'abbandono (quanto meno nelle banche popolari).

Non c'è dubbio che registrare una partecipazione effettiva nell'ordine dello "zero virgola per cento" del totale degli aventi diritto al voto impone una riflessione, tanto più grave quanto maggiore è la radicalità delle decisioni da approvare o respingere (e si pensi ai casi emblematici della recente esperienza, anche nella cooperazione sociale torinese).

Al riguardo, le **scelte** della novella codicistica sono state **timide** e, in parte, **contraddittorie**. Timide perché, pur percependo il problema della effettiva partecipazione dei soci al processo decisionale, **la nuova legge ha solo consentito e non imposto l'uso dello strumento del voto per corrispondenza**.

Contraddittorie perché la riforma ha lasciato pressoché **invariato** il precedente **limite alla raccolta** delle deleghe di voto (solo tra i soci e solo entro il limite quantitativo irrisorio di dieci soci).

Eppure l'esperienza delle grandi *public companies*, perlomeno statunitensi, insegna che nelle società con voto polverizzato non si può ragionevolmente pretendere altra partecipazione che quella indiretta, con alcune regole sui meccanismi di intermediazione e di circolazione delle informazioni.

Certo, il sistema del **voto per delega è pericoloso**, prestando il fianco - se non adeguatamente regolato - al rischio di operazioni di incetta di deleghe sempre temute e sempre temibili.

Ma il **voto per corrispondenza**, che non a caso nasce nel sistema legislativo delle cooperative e solo successivamente viene riproposto dapprima per le società con titoli quotati e, ora, per tutte le società per azioni, **non presenta tali rischi**.

Ed allora è difficile capire la ragione per la quale il legislatore non sia andato più a fondo, imponendo e non soltanto consentendo il ricorso a tale tipologia di partecipazione al voto per le cooperative con una larga base sociale.

Ma tant'è, ed allora occorre prendere atto della circostanza che la **sfida della democrazia cooperativa** si gioca sul terreno della "**buona volontà**" **delle singole cooperative** e della loro regolamentazione statutaria delle votazioni di tipo plebiscitario.

Ma se in ottica di nuove riforme legislative si continuerà a parlare di riforma del voto pro capite la "**deriva capitalistica**" delle cooperative sarà **inevitabile**.

A meno che, per l'appunto, non si lavori per imporre meccanismi che effettivamente consentano una diffusa partecipazione al voto. Sempre che, beninteso, si condivida la necessità che la casalinga di Voghera (magari un po' capitalista e un po' cooperatrice) abbia la concreta possibilità di esprimere le proprie preferenze per le scelte importanti della grande cooperativa di consumo nazionale con succursale sotto casa.

Anche quando, magari, si tratta di decidere se partecipare o meno al complesso procedimento di acquisizione di una grande banca.

Come accennato, la “**buona volontà**” delle singole strutture resta fondamentale per creare **innovazione “sostanziale”** andando al di là del poco che prevedono le leggi attuali.

Strumenti innovativi per la partecipazione dei soci

In sintesi, e riprendendo quanto discusso anche nell’ultimo incontro di aggiornamento, i settori su cui si può lavorare per cercare di innovare e di garantire una partecipazione dei soci adeguata e significativa, in particolare in una realtà che “cerca di fare qualcosa di nuovo” possono essere:

- a) un utilizzo “spinto” delle nuove tecnologie (internet ed in particolare dei “social media”);
- b) il bilancio sociale (e la rendicontazione sociale);
- c) la creazione di nuove metodologie di controllo diffuso (“accesso agli atti” da parte dei soci)

a) Internet ed i social media

Il c.d. “**Web 2.0**” ha semplificato il contatto con e tra le persone, consentendo di comunicare in tempo reale.

Sebbene l’espressione “Web 2.0” sia usata per evidenziare una fase precisa in cui l’interazione tra utenti nella rete si è sviluppata attraverso strumenti come **blog** e **forum**, in realtà questa trasformazione nasce molti anni prima e si caratterizza per un’evoluzione continua che tuttora si manifesta.

Secondo molti autori è da sottolineare anche l’apporto dato al nonprofit dai **social network**, e da ricordare che la loro popolarità, per quanto riguarda questo settore, sia in costante ascesa.

Forse per questi canali il rischio “saturazione” è ancora maggiore che per altri, ma aprire un profilo su **Facebook** o “caricare” un video delle proprie attività su **YouTube** sono senz’altro azioni da tenere in considerazione.

Alcuni vantaggi:

- ✓ La possibilità di **raggiungere più persone** rispetto ad altri metodi.
- ✓ Le **spese** correnti sono piuttosto **basse**; internet rappresenta un mezzo economico per informare, anche se le spese iniziali per far conoscere il sito a molte persone possono essere alte.
- ✓ Le informazioni da rendere note ai soci potenziali ed effettivi sono **facili** e **rapide** da aggiornare.
- ✓ È possibile inserire **immagini** ad un prezzo basso.
- ✓ Spesso l’attenzione nei confronti delle buone cause cala, ma sapere che esiste un sito web può contribuire a **mantenere** i contatti.
- ✓ Un sito internet dimostra la **capacità innovativa** a l’apertura al progresso di un’organizzazione non profit.
- ✓ La e-mail offre comunicazioni **immediate** e personali.
- ✓ Internet consente di creare una **rete di conoscenze**, specialmente con lo **scambio** di pensieri e di idee con persone che magari non incontreremmo mai, compresi anche esperti facilmente raggiungibili per e-mail.
- ✓ La possibilità di **diffondere** informazioni in modo efficiente.
- ✓ Internet può raggiungere anche un **pubblico** difficile da contattare e **non tradizionale**.
- ✓ Internet può offrire un **contatto** più **personale** rispetto alla posta tradizionale. Le e-mail ricevute come commento ad un sito web possono dare vita ad una corrispondenza e costruire rapporti.
- ✓ Internet offre molti vantaggi quando il personale è limitato, in quanto rappresenta uno **strumento facile**, da gestire in pochi.

Non bisogna comunque cadere nella “trappola culturale” dell’affidarsi acriticamente ad un solo metodo e conviene mantenere attivi più canali di comunicazione differenziati

b) Il bilancio sociale: strumento importante per una “governance allargata”

Il bilancio sociale è uno strumento importantissimo per approcciare in maniera innovativa i rapporti non solo tra soci, e quindi il tema della *governance nel senso stretto*, ma anche in generale i rapporti con tutti i “portatori di interesse” (gli *stakeholder*) che gravitano a vario titolo intorno ad un progetto imprenditoriale, ovvero il tema della “*governance allargata*”.

Infatti, il **bilancio sociale** non si esaurisce nella pubblicazione di un documento, ma è il momento culminante di un **processo di rendicontazione sociale** attraverso il quale un’organizzazione **dà conto delle proprie responsabilità** e del proprio **operato**, rendendo **trasparenti e comprensibili** all’interno e all’esterno i **processi e programmi aziendali**, le **attività** e i **risultati** raggiunti, in un contesto che richiede sempre più trasparenza ed apertura alle istanze della collettività.

Con il bilancio sociale un’organizzazione mira ad un confronto autentico e costruttivo con gli *stakeholder* che, gradualmente, consente all’organizzazione di integrare le aspettative legittime di questi ultimi e di creare un equilibrio dinamico tra i vari interessi.

Da questa impostazione emerge una completezza di percorso che parte dalla condivisione dei valori e della missione dell’organizzazione e si conclude con il sistematico coinvolgimento responsabile di tutti gli *stakeholder* nella gestione strategica ed operativa.

Una **caratteristica** fondamentale del processo di **rendicontazione sociale** è quindi l’instaurazione di un **dialogo bidirezionale**:

- **verso gli stakeholder**, per ‘raccontare’ loro quello che si è fatto e come lo si è fatto;
- **dagli stakeholder**, per ‘ascoltare’ il loro punto di vista, al fine di ottenere indicazioni utili per ridefinire le strategie e gli obiettivi.

Il bilancio sociale rappresenta un’opera di **trasparenza**, attraverso il **confronto** dei seguenti elementi:

- gli **impegni** che l’organizzazione si è assunta nei confronti della propria comunità di riferimento;
- le **attività**, ovvero le iniziative, i progetti, i servizi mediante i quali si è cercato di tradurre gli impegni in **risultati concreti**;
- i **risultati**, ovvero le ricadute sociali effettivamente generate per i propri interlocutori.

Il **confronto** consente di verificare la rispondenza dei **risultati** conseguiti rispetto alla missione e agli **impegni assunti** e, quindi, di individuare **azioni di miglioramento** e di conseguire la **legittimazione sociale**.

Inoltre, contribuisce ad una maggiore consapevolezza e condivisione dei valori, degli obiettivi strategici ed operativi e crea un maggior coinvolgimento emotivo da parte di tutti i membri dell’organizzazione, che diventano portavoce e attori della cultura di riferimento.

Il **bilancio sociale** è cioè uno strumento di rendicontazione che **consente all’organizzazione di realizzare una strategia di comunicazione diffusa e trasparente**, in grado di perseguire il **consenso e la legittimazione sociale** che sono la premessa per il raggiungimento di qualunque altro obiettivo, compresi quelli di tipo reddituale e competitivo.

Essendo un’operazione **volontaria**, **non** esistono **modelli rigidi** per la rendicontazione sociale. Esistono tuttavia alcuni standard e modelli di riferimento, di cui i più importanti sono:

- *Il modello GBS* (Gruppo di studio per il bilancio sociale): linee guida elaborate da un pool interdisciplinare di accademici, revisori e comunicatori, che costituiscono lo standard metodologico più adottato a livello nazionale. Il modello definisce principi e indicazioni


procedurali essenziali che devono presiedere alla costruzione e redazione del bilancio sociale, definendo in particolare la struttura e i contenuti che compongono il documento. Oltre allo standard di base presentato nel 2001 “*Principi di redazione del bilancio sociale*”, il GBS ha pubblicato in ottobre 2009 “*La rendicontazione sociale per le aziende non profit*”, Documento di ricerca n. 10.

- “*Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit*”, sviluppate dall’Agenzia per le ONLUS e presentate il 6/02/2010. Scaricabile dal sito www.agenziaperleonus.it. “*Adesso gli enti del Terzo settore hanno a disposizione specifici strumenti informativi (bilancio di esercizio e bilancio sociale) per comunicare agli interessati la propria missione e questo non può che far crescere in professionalità e dimensione tutto il comparto*”, prof. Propersi
- “*Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale*”, D. Lgs. 155/2006 e relativi D.M. attuativi del 24/01/2008, pubblicati nel gennaio 2009.
- *AccountAbility AA1000*: standard internazionale di processo elaborato nel 1999 dall’*Institute for Social and Ethical AccountAbility* (diventata poi *AccountAbility*) e aggiornato ed integrato varie volte attraverso un processo *multi-stakeholder*, centrato sull’obiettivo di fornire qualità al processo di accounting, *auditing* e *reporting* etico-sociale, ambientale e di sostenibilità, con particolare focus sul coinvolgimento degli *stakeholder*.
- *G3 Guidelines, “Linee guida per il reporting di sostenibilità”*: standard internazionale per il reporting di sostenibilità, proposto dal *Global Reporting Initiative* (e voluto dalla *Coalition for Environmentally Responsible Economies* (CERES) in collaborazione con UNEP). Il modello presenta i principi del *reporting* e propone in particolare la struttura ed i contenuti del rapporto e un set di indicatori per la valutazione della performance economica, ambientale e sociale. GRI ha pubblicato anche un “*NGO sector supplement*” (supplemento per il settore delle organizzazioni non governative).
- La “*Copenhagen Charter. A management guide to stakeholder reporting*”, presentata nel 1999 con lo scopo di delineare gli aspetti ed i principi più importanti per gestire il processo di rendicontazione del valore economico e sociale creato all’interno e all’esterno dell’azienda, rispetto ai suoi portatori di interessi.

Basandosi sui vari approcci, si possono riassumere le varie fasi del processo come segue :

- a) **Decisione** dell’organo direttivo “più elevato” (in una cooperativa, sono prima l’assemblea e poi il consiglio di amministrazione); preparazione e **pianificazione del processo**: è la decisione di creare e gestire un rapporto duraturo e articolato con i propri interlocutori. L’impegno della struttura apicale è fondamentale sia per l’avvio che per il prosieguo del processo.
- b) Mappatura **degli stakeholder; definizione/revisione della missione e degli obiettivi dell’organizzazione**: all’interno dell’insieme variegato di interlocutori di un’organizzazione, vanno individuati gli *stakeholder* chiave e va determinato quali gruppi di stakeholder includere nel ciclo di dialogo e rendicontazione. Vanno esplicitati o revisionati la missione e gli obiettivi strategici dell’organizzazione,
- c) **Dialogo** con gli *stakeholder*: si tratta di costruire con gli *stakeholder* individuati un dialogo biunivoco e permanente, con l’attivazione di strumenti in grado di intercettare le istanze dei diversi segmenti di interlocutori.
- d) **Determinazione** del sistema di **indicatori**: è il momento cruciale del processo poiché si tratta di costruire un ‘sistema operativo’ di indicatori che rappresenta una parte sostanziale del bilancio sociale. Vengono definiti **KPI (Key Performance Indicators)** e sono delle informazioni sintetiche, di tipo qualitativo e quantitativo, in grado di testimoniare i risultati ottenuti in maniera chiara, significativa, definita e misurabile.

- e) **Monitoraggio della performance:** si tratta di verificare, attraverso la rilevazione costante attivata tramite gli indicatori, la coerenza delle *performances* realizzate (**risultati raggiunti**) rispetto agli obiettivi, ai valori, alla missione dell'organizzazione (in una parola ai suoi "impegni").
- f) **Azioni per il miglioramento:** il monitoraggio dà la possibilità di fornire tempestivamente **risposte e azioni di miglioramento** sulla base delle indicazioni strategiche derivanti dal processo di rendicontazione sociale.
- g) **Preparazione, verifica, pubblicazione del report:** è questa la fase in cui viene effettivamente predisposto il **bilancio sociale**. Il report, una volta pronto, va sottoposto, secondo molti autori, ad una verifica esterna. Ha luogo infine la pubblicazione e la divulgazione del report, che deve essere vissuta come un evento di **legittimazione sociale**.
- h) **Feedback degli stakeholder:** la raccolta delle **osservazioni** degli *stakeholder* serve a migliorare sia il processo di rendicontazione sociale, sia le performance dell'organizzazione in generale.



c) Metodologie di controllo "diffuso" (accesso agli atti):

Un'ipotesi di strumento partecipativo molto innovativa può essere rappresentata dall'instaurazione di alcuni **meccanismi** (gestibili – v. sopra – anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici basati su internet) in base ai quali i soci possono **accedere autonomamente e senza costi diretti** (ossia con costo a carico della struttura) **ai dati contabili**.

La possibilità di effettuare controlli **non va vista come** l'instaurazione di una specie di **"Grande Fratello"** (nel senso orwelliano e non televisivo del termine) che soffoca le possibilità di

azione dei gestori, ma semplicemente come una **possibilità di partecipazione e di verifica diretta** dei soci.

Non è detto che tutti (o anche solo molti) la utilizzino veramente, ma sapere (e soprattutto saper comunicare) che esiste tale possibilità può **“fare la differenza”** rispetto alla gran parte delle “offerte” di investimento presenti sul mercato.

In sostanza, tale “accesso agli atti” potrebbe verificarsi con **due metodologie**:

- a) (mediante apposito meccanismo informatico *web-based* e gratuito per i soci) la possibilità di **effettuare interrogazioni contabili specifiche** (incassi, pagamenti, schede clienti e fornitori) “in remoto”, ossia via computer, da parte dei soci che hanno chiesto ed ottenuto apposita **password** dalla cooperativa;
- b) la possibilità di colloquiare **periodicamente con i consulenti contabili** (a spese della società e in modo anonimo), ponendo domande via mail sull’andamento generale o di specifici settori di attività .

Chiaramente andrebbero fissati dei **limiti** (per evitare che i commercialisti della cooperativa passino il loro tempo a rispondere alle domande inutili di soci noiosi, con conseguente eccesso di costi), ma non è nulla che non possa essere **tenuto sotto controllo periodicamente** ed eventualmente **rivisto** o anche **abbandonato** in caso – dimostrabile – di “abusi”.

Trattandosi di **innovazione**, non esistono casi da prendere ad esempio né come **impostazione tecnica** né come **“problematiche di gestione”**.

Resta comunque una **buona idea** su cui può valere la pena spendersi per costruire un **“caso che faccia scuola”** per il futuro di tutto il movimento cooperativo.

In **conclusione**, a parte la necessità di un **approfondimento specifico** su tutta la parte di **comunicazione e promozione** (che è **fondamentale** per tutte le imprese ed in particolare per quelle innovative), si può citare anche l’opportunità di emanare e pubblicizzare un **“Codice Etico”** che raccolga tutte le particolarità e le innovazioni del progetto.

I rischi e le contromisure delle procedure democratiche

Sino a questo punto abbiamo insistito a lungo sui **rischi** relativi **alla mancanza di partecipazione** dei soci di una realtà a vasta base di azionariato popolare di stampo cooperativo.

La preoccupazione è dettata dall’esperienza: nella società attuale la **mancanza di partecipazione**, aggiunta ad un sempre più diffuso atteggiamento di **“disinteresse”** e **“disimpegno”**, è un problema che affligge **molte realtà** sia in campo **politico** che **sociale**.

Tale fenomeno è tanto più da prendere in considerazione in un progetto come il vostro, dove il radunare una consistente e motivata partecipazione rappresenta una **“conditio sine qua non”** per la stessa possibilità di avvio dell’attività.

Ribadiamo dunque quanto espresso nelle parti che precedono, ma ci teniamo a sottolineare un **“pericolo”** per la *governance* insito in tutte le **strutture a vasta base sociale** e che seguono il principio del voto capitaro, con annessa segnalazione degli **strumenti per combatterlo**.

Nelle organizzazioni come quelle che abbiamo preso in esame la partecipazione tende a diminuire con il passare del tempo (dopo un periodo iniziale in cui il gruppo dei soci è naturalmente più “coeso” in quanto di minori dimensioni e più “connesso” al progetto lanciato dai “fondatori”).

Questa minore partecipazione può quindi dare luogo ad un fenomeno – raro ma pur sempre possibile – che si potrebbe definire di **“scalata”** dell’organizzazione.

E’ vero che in una cooperativa non basta “fare incetta” di quote di capitale per accaparrarsi la maggioranza dei voti in assemblea: per avere la maggioranza bisogna convincere la maggioranza dei soci presenti in assemblea.

Facciamo però un **esempio** ed immaginiamo una struttura così organizzata:

- 500 soci iscritti;
 - partecipanti medi alle assemblee: 40, compresi i voti per delega (sappiate che è un'ipotesi molto probabile e basata su esperienze simili);
 - maggioranza necessaria per ELEGGERE IL CDA IN SCADENZA: 21 voti.
- (Nota: il potere di ordinaria gestione di un'impresa è pressoché completamente in mano al CDA, avendo l'assemblea solo il – fondamentale - potere di nomina dell'organo direttivo e di approvazione del bilancio).

Potete ben capire un possibile pericolo che si può profilare: qualora un **gruppo** (nato all'interno della struttura o anche con genesi del tutto esterna) abbia intenzione di prendere "il **controllo**" della struttura, estromettendo coloro che hanno dato vita al progetto e lo portano avanti, diventando così "padroni" di tutta l'esperienza, il **percorso** che devono compiere è **molto semplice** (facciamo l'ipotesi del "gruppo completamente esterno" in quanto più "estremo"):

- qualche mese prima (almeno 4, ma non è un periodo molto lungo) della scadenza del mandato del CDA una trentina di persone tra loro d'accordo diventano **socie** della cooperativa;
- in sede di assemblea di rinnovo cariche queste persone si presentano compatte (una volta si usava l'espressione "truppe cammellate", di "mastelliana" memoria) e propongono una **squadra di amministratori** del tutto diversa dai precedenti;
- in assemblea il nuovo gruppo dirigente viene **eletto** grazie alla maggioranza così artatamente creata e da quel momento assume tutti i poteri.

Scenario di fantascienza? Non tanto, se si ha a che fare con un gruppo determinato e soprattutto se "**il gioco vale la candela**", ossia se la cooperativa da scalare ha un "patrimonio" che può far gola a qualche speculatore.

Questo tipo di pericolo non deve, secondo noi, far passare in secondo piano tutti i vantaggi e le positività di una struttura democratica e far propendere per soluzioni "*profit oriented*", elusivamente in nome del totem della "governabilità" e (della paranoia) del controllo, anche perché esistono però delle **contromisure semplici ma efficaci**, nonché soprattutto basate su principi di democrazia e trasparenza.:

In sintesi:

- è vero che radunare un gruppo di persone disposte a "supportare" una scalata di questo genere è complesso (ma non impossibile), però anche "**richiamare in soccorso**" i sostenitori del "gruppo originario" è altrettanto possibile, se le **notizie** arrivano **per tempo**;
- basta quindi prevedere, con apposito **regolamento interno** o se si vuole direttamente nello **statuto sociale** (come nella bozza inviata), un semplice **meccanismo** per cui qualunque socio può presentare candidature individuali o di gruppo alla carica di consigliere, **ma**, affinché le **candidature** siano **valide**, è necessario che siano presentate in **anticipo** rispetto alla data di scadenza dell'organo amministrativo in carica (ad es. 60 giorni) in modo che l'elenco dei candidati sia presente nella convocazione dell'assemblea che si occupa dell'elezione, **a pena di nullità**.

In questo modo, pur senza togliere a nessuno alcun diritto democratico di elettorato attivo e passivo, si può ottenere che il **gruppo dirigente** in carica abbia ben chiare le eventuali azioni di disturbo e di "scalata" che si possono profilare, mettendo in atto tutte le **azioni di prevenzione necessarie** (compreso il ricorso alle "proprie" truppe cammellate).

Se il gruppo dirigente in carica si è ben comportato e ha ben gestito la struttura non sarà un problema far fronte ad eventuali azioni di disturbo o di attacco, coinvolgendo il maggior numero possibile di soci che giudicano positivamente il loro operato.

Se tale gruppo non riuscisse a trovare un sufficiente numero di sostenitori, allora più che di "scalata" sarebbe corretto parlare di "rinnovamento" e di "eliminazione" di dirigenti oramai non più adatti.

E' il **rischio** ma anche il "**bello**" della **democrazia**: se sei valido resisti facilmente; se vuoi solo conservare "rendite di posizione" tutto diventa più complesso.

D) Categorie di soci

Nelle cooperative in generale

I soci si distinguono fondamentalmente in:

- a) **soci cooperatori,**
- b) **soci finanziatori,**
- c) **soci volontari.**

Sono soci **cooperatori** quelli che partecipano allo **scambio mutualistico** con la cooperativa, e questo anche in virtù del recente riordinamento della previsione di legge dello “scopo mutualistico”.

Il socio non si limita quindi a finanziare la cooperativa (a parte ciò che si dirà sotto sui soci finanziatori) ma, siccome deve intrattenere i **rapporti di scambio mutualistico**, deve anche possedere i **necessari requisiti**.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione a socio in considerazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'attività svolta dalla cooperativa e del principio della “porta aperta” (v. sopra).

Secondo molta dottrina, con la riforma del diritto societario i **soci sovventori** ed i **titolari di azioni di partecipazione cooperativa**, precedentemente disciplinati dalla legge 59 del 1992, devono ritenersi comunemente **compresi nell'unica categoria dei soci finanziatori** introdotta dalla riforma del diritto societario al fine di promuovere il finanziamento delle cooperative.

Questi soggetti possono finanziare la cooperativa con capitale di rischio, e divenire quindi soci, pur non partecipando allo scambio mutualistico (ad esempio, in una cooperativa di lavoro il socio finanziatore può non essere un lavoratore).

I **soci volontari** sono una categoria prevista dalla legge n. 381 del 1991 esclusivamente per le cooperative sociali.

IMPORTANTE: A parziale deroga alle norme generali sul voto capitaro (principio una testa, un voto) e qualora si previsto dallo statuto, ai soci cooperatori persone giuridiche può spettare un numero di voti superiore ad uno (fino a cinque) , e lo stesso si può dire per gli appartenenti alla categoria dei soci sovventori.

Nelle cooperative sociali

La svariate **particolarità** del complesso mondo delle cooperative sociali rendono interessante fare un breve riassunto delle categorie di soci che la dottrina specialistica sull'argomento ha individuato **per essa e solo per essa**.

Soci lavoratori (e lavoratori “svantaggiati”)

Ai fini della costituzione di una cooperativa si definiscono soci lavoratori tutti coloro che possono svolgere attività lavorative, distinguendo fra questi le persone normodotate da quelle svantaggiate che devono costituire almeno il 30% dei lavoratori, soci e non, delle cooperative di

tipo "B". I soggetti svantaggiati, infatti, possono essere non-soci se il loro stato o la loro condizione non lo permette. Per quanto riguarda il calcolo del 30% l'INPS si attesta su una posizione diversa rispetto alla legge nazionale. Infatti, con la circolare n. 188 del 17 giugno 1994, l'istituto previdenziale ha specificato che le persone svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo di lavoratori al quale riferirsi per il calcolo della predetta percentuale. Qualora dei soggetti svantaggiati lavorino nelle cooperative di tipo "A", a questi non si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della L.381/91

Dal 2001 (Legge 142/01 - "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore") disciplina con maggiori dettagli il rapporto di lavoro che si instaura tra la cooperativa (in senso lato) e i propri soci lavoratori. La suddetta legge si applica a quelle cooperative in cui lo scopo mutualistico perseguito consiste proprio nella prestazione lavorativa da parte dei soci e detta norme più precise riguardanti i diritti e i doveri dei soci lavoratori, ciò che scaturisce dall'essere socio e lavoratore di una cooperativa, le condizioni retributive e fiscali da garantire al lavoratore, ecc

Soci fruitori

Tale categoria di soci la si trova solo nelle cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi (tipo "A") ed è costituita da coloro che chiedono di godere dei servizi prestati dalla Cooperativa di cui sono soci.

Soci volontari

Tale tipologia di soci è la vera novità delle cooperative sociali rispetto alle altre cooperative, in quanto solo nelle prime vi è la possibilità di avere dei volontari nella compagine sociale. Essi possono essere solo persone fisiche e devono prestare la loro opera gratuitamente. Il loro numero non può superare la metà dei soci e devono essere iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Hanno diritto ad essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate. Nelle Cooperative di tipo "A" l'opera dei volontari "deve essere complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti".

E) Gli aspetti fiscali - (con ulteriore approfondimento del concetto di "mutualità prevalente")

Il proliferare di situazioni di **mutualità "spuria"** troppo tendenti all'impresa lucrativa ha imposto al legislatore di creare un **argine** al fenomeno dell'esercizio di imprese vere e proprie, solo formalmente "vestite" da cooperative. Del resto, solo queste ultime sono l'espressione della funzione mutualistica e, quindi, meritevoli di **tutela** anche a livello tributario.

Pertanto, il legislatore, all'interno della riforma del diritto societario del 2003, ha introdotto, come si è detto, la distinzione tra cooperative a "**mutualità prevalente**" e, in via residuale, cooperative "**diverse**".

Entrambe sono cooperative e, in quanto tali, espressione di quella funzione sociale tutelata anche costituzionalmente, ma **solo** alle cooperative che rientrano fra i parametri della **mutualità prevalente** è riservato un **trattamento differenziato ai fini tributari**.

Il nostro Codice civile evidenzia ampiamente le componenti necessarie per individuare le cooperative a mutualità prevalente.

Criteri qualitativi di prevalenza

L'art. 2512 cod. civ. definisce i criteri qualitativi della coop a mutualità prevalente, individuando, sostanzialmente, tre tipi di cooperativa in relazione al tipo di attività, ovvero:

a) cooperative che svolgono attività **in favore dei soci**, dei consumatori o utenti di beni e servizi (cooperative c.d. di **consumo** o servizio; ne sono esempio le catene di supermercati, le coop dei tassisti, i gruppi di acquisto collettivo);

b) cooperative che nello svolgimento della loro attività si avvalgono delle prestazioni lavorative dei soci (cooperative c.d. di **produzione e lavoro**, nel campo delle pulizie, dell'edilizia);

c) cooperative che nello svolgimento della loro attività si avvalgono degli **apporti dei beni e servizi** dei propri soci (per esempio, **le cooperative agricole**).

Pertanto, da un punto di vista qualitativo saranno considerate "a mutualità prevalente" le cooperative in cui **il servizio verso i soci** o **il loro apporto lavorativo** o ancora **il loro apporto di beni e servizi** risulta **prevalente** rispetto al resto dell'attività nel suo complesso.

Criteri quantitativi di prevalenza

Ma il legislatore non si è limitato a dare una definizione concettuale.

Infatti, all'art. 2513 cod. civ. vengono indicati **criteri numerici** di prevalenza, dunque oggettivi, che, tra l'altro, ogni anno devono essere verificati dagli amministratori e sindaci della cooperativa ed esposti contabilmente nella nota integrativa allegata al bilancio.

Per ciascuna tipologia di cooperativa i parametri sono i seguenti:

- per le **cooperative** di cui al precedente **punto a)**, la mutualità è prevalente se i **ricavi da vendite** di beni e da prestazioni di servizi verso i soci **sono superiori al 50 per cento** del totale dei ricavi delle vendite e prestazioni di cui alla voce A1 del conto economico (ovvero del punto A1 di cui all'art. 2425 comma 1, cod. civ.);

- per le **cooperative** di cui al precedente **punto b)**, la mutualità è prevalente se il **costo del lavoro** prestato dai soci è **superiore al 50 per cento** del totale del costo del lavoro di cui alla voce B9 del conto economico (ovvero del punto B9 di cui all'art. 2425 comma 1, cod. civ.);

- per le **cooperative** di cui al precedente **punto c)**, la mutualità è prevalente se il **costo della produzione** per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente **superiore al 50 per cento** del totale dei costi per servizi di cui alla voce B7 del conto economico (ovvero del punto B7 di cui all'art. 2425 comma 1, cod. civ.) ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui alla voce B6 del conto economico (ovvero del punto B6 di cui all'art. 2425 comma 1, cod. civ.).

Nel caso si realizzino contestualmente **più tipi di scambio mutualistico**, è necessario documentare la condizione di prevalenza attraverso il calcolo della **media ponderata** sulle percentuali di cui poco sopra.

Va segnalato poi che la legge prevede delle **deroghe** per cooperative operanti in taluni settori. A titolo esemplificativo, si porta il caso delle "**cooperative sociali**": per queste ultime il requisito della mutualità prevalente si **intende riconosciuto di diritto**.

Restano, infine, da conoscere gli **ulteriori requisiti** da possedere ai fini dell'attestazione della mutualità prevalente. La fonte normativa è contenuta all'art. 2514 cod. civ., ove sono richiesti una serie di requisiti che potremmo definire "**statutari**", proprio perché posseduti in quanto inseriti fra le clausole dello statuto societario.

In particolare, le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

- il **divieto** di distribuire i **dividendi** in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- il **divieto** di **remunerare** gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- il **divieto** di **distribuire le riserve** fra i soci cooperatori;

- l'**obbligo** di **devoluzione**, in caso di scioglimento (o trasformazione o perdita dei requisiti di mutualità prevalente) della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Principali aspetti di fiscalità

Le cooperative hanno storicamente goduto di un **regime fiscale di favore**, proprio in virtù del carattere mutualistico perseguito. Regime fiscale agevolato sostanzialmente ai fini delle imposte dirette e, più precisamente, **dell'imposta sul reddito delle società**.

Oggi permangono delle condizioni di favore ma, nel corso degli ultimi anni e, in particolare, dopo l'approvazione della **legge finanziaria per il 2005**, nonché a seguito della **manovra estiva 2008** (d'ora innanzi, legge n. 133/2008), tali benefici sono stati oggetto di **revisione in senso restrittivo**.

Come si è già anticipato, il non indifferente aumento dei casi in cui viene adottata la forma cooperativa al solo fine di usufruire dei benefici fiscali, dissimulando nel frattempo una sostanziale attività d'impresa ai fini di lucro, ha suggerito al legislatore di operare prima un distinguo fra cooperative "a mutualità prevalente" e cooperative "diverse", riservando, poi, solo alle prime i vantaggi fiscali maggiori.

Utile netto minimo da tassare

Il comma 460 dell'articolo unico della Finanziaria 2005, attualmente in vigore, ha modificato la portata dell'art. 12 legge 16 dicembre 1977, n. 904² prevedendone la **non applicabilità per la quota del 20** per cento degli utili netti annuali prodotti dalle cooperative agricole, della piccola pesca e loro consorzi e per la quota del **30 per cento degli utili** netti annuali prodotti dalle **altre cooperative (a mutualità prevalente)** e loro consorzi.

Dal coordinamento delle due norme, rileggendo "in positivo", risulta che il legislatore ha inteso garantire che **almeno il 30 per cento degli utili netti** prodotti dalle cooperative a mutualità prevalente (20 per cento per le cooperative agricole e della piccola pesca) fosse **comunque assoggettato ad Ires**.

Con la recente **legge n. 133/2008** sono state introdotte **importanti novità** in materia di utile netto minimo tassabile per quanto riguarda **le cooperative di consumo** e loro consorzi: all'art. 82, commi 28 e 29, è previsto che già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 25 giugno 2008 la **percentuale minima degli utili netti da tassare passa dal 30 al 55 per cento**. Leggendo al contrario, la soglia di esenzione degli utili destinabili a riserva indivisibile passa dal 70 al solo 45 per cento.

Meccanismo correttivo dell'effetto "imposte su imposte"

Leggendo con attenzione il periodo precedente si può notare come il riferimento alla quota minima da tassare focalizzi l'attenzione sugli utili netti, dunque già sottoposti a tassazione. Considerando che in sede di dichiarazione le imposte costituiscono una variazione in aumento del reddito imponibile, così facendo diverrebbero base per il calcolo di ulteriore imposta, instaurando un circolo vizioso. Per evitare tale effetto penalizzante è stato previsto un **meccanismo correttivo detto "imposta da imposta"**, di cui all'art. 21 comma 10, legge n. 449/1997: ai fini pratici, in sede di dichiarazione dei redditi, viene apportata alla base imponibile una **variazione in diminuzione** corrispondente alla variazione in aumento operata con riferimento alle imposte stanziare in bilancio

Non imponibilità della riserva minima obbligatoria

Sempre per le cooperative a mutualità prevalente, è prevista l'applicazione del sopracitato art. 12 legge n. 904/1977, sulla **quota degli utili netti annuali** da destinare alla riserva **minima legale obbligatoria** che, come previsto dall'art. 2545 quater,, cod. civ., deve essere pari **almeno al 30 per cento** dei suddetti utili.

Ritenuta sugli interessi corrisposta ai soci

Quanto agli **interessi** corrisposti ai soci persone fisiche, in relazione ai **prestiti** erogati alle condizioni stabilite dall'art. 13 D.P.R. n. 601/1973, le agevolazioni previste dalla legge - esclusivamente per le cooperative a mutualità prevalente - consistono nell'applicazione di una **ritenuta a titolo di imposta pari al 12,50 per cento**, elevata recentemente al 20 per cento -ex art. 82, comma 27, della già citata legge n. 133/2008- per le cooperative che non rientrano nella definizione di "piccola" e "micro" impresa³.

² L'art. 12 legge n. 904/1977 prevede che "non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento".

³ Per la definizione di "piccola" e "micro" impresa, è lo stesso art. 82, comma 27, legge n. 133/2008 a indicare la fonte, ovverosia la raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione del 6 maggio 2003, dalla quale si apprende che:

Incremento gratuito del capitale sociale

Non sono imponibili per i soci le somme destinate all'aumento gratuito del capitale sociale fino al momento in cui le medesime somme non vengano attribuite, nei casi previste dalle legge, ai soci stessi. Il beneficio, dunque, si realizza nei termini di un **rinvio della tassazione** fino al periodo di eventuale, effettiva dazione e, comunque, in capo al socio e per il solo ammontare imputato ad aumento del valore della quota o azione.

Devoluzione del 5 per cento degli utili netti al fondo di solidarietà

Anche se non rappresenta un beneficio fiscale, sembra comunque meritevole di richiamo (a parere di chi scrive) la novità introdotta dall'art. 82, comma 25, legge n. 133/2008, avendo effetto proprio per le sole cooperative a mutualità prevalente.

Le cooperative a mutualità prevalente che, con riferimento alla data di chiusura del bilancio, abbiano contratto debiti da finanziamento verso i soci per un ammontare superiore ai 50 milioni di euro ⁴ e che tali debiti siano superiori al patrimonio netto contabile (compreso l'utile d'esercizio), hanno **l'obbligo di devolvere il 5 per cento degli utili netti annuali -per gli anni di imposta 2008 e 2009- al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti**, istituito all'art. 81, commi 29 e 30, della medesima legge.

Benefici comuni

Ci sono poi alcuni **ulteriori benefici** fiscali riservati a **tutte le cooperative** (quindi, volendo sottolineare, sia per le cooperative a mutualità prevalente che per le cooperative diverse) e loro consorzi.

Sono, infatti, deducibili **gli interessi versati dai soci persone fisiche** alla società cooperativa -a determinate condizioni - entro la quota che non supera la misura minima degli interessi resi dai buoni postali fruttiferi, aumentata di 0,9 punti percentuali.

Infine, è **deducibile** dalla base imponibile il **3 per cento degli utili** netti destinato per legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Da sottolineare che del 3 per cento destinato ai fondi mutualistici è prevista la deducibilità solo dopo aver prima garantito a tassazione almeno il 30 per cento (20 per cento per le cooperative agricole e della piccola pesca) degli utili netti.

Cooperative di produzione e lavoro

Un breve approfondimento meritano, sempre in materia di agevolazioni fiscali, le **cooperative di produzione e lavoro e le cooperative sociali**.

-
- si definisce "piccola" l'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
 - si definisce "micro" l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

⁴ Limite piuttosto elevato che, implicitamente, fa riferimento alle coop a mutualità prevalente di grandi dimensioni, come per esempio quelle di consumo, notoriamente con una base sociale molto ampia.

Come già detto, le cooperative di produzione e lavoro sono quelle che basano lo scambio mutualistico sulla prestazione di attività lavorative da parte dei soci.

Naturalmente il concetto di mutualità prevalente, in tal caso, si basa proprio sull'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci rispetto al totale dei costi (ad eccezione di quelli per materie prime e sussidiarie).

Il peso naturale che l'ammontare di tali retribuzioni riveste in questo tipo di cooperative, con il conseguente effetto penalizzante del costo del lavoro sulla base imponibile Irap, ha indotto il legislatore a prevedere **un'ulteriore misura agevolativa**.

E' previsto, infatti, che tali società usufruiscano della **neutralità dell'IRAP** nel calcolo della base imponibile IRES: più precisamente, la legge prevede che in sede di dichiarazione dei redditi, nel calcolare il reddito imponibile ai fini IRES, a fronte della "consueta" variazione in aumento d'importo pari all'Irap, indeducibile, si applichi successivamente una **variazione in diminuzione** dello stesso ammontare (la variazione in diminuzione, però, spetta solo per metà se il rapporto fra il costo del lavoro dei soci e gli altri costi è inferiore al 50 per cento) ottenendo così un significativo sgravio d'imposta.

Cooperative sociali

Le **cooperative sociali** sono soggette a una **particolare tutela** nel nostro ordinamento in virtù della funzione "sociale", appunto, che esse rivestono. Tali imprese costituiscono il 15 per cento circa delle cooperative iscritte in Italia. La legge n. 381/1991 individua esplicitamente le cooperative sociali distinguendole in due categorie⁵ (3 considerando i consorzi) e richiedendone l'iscrizione in un'apposita sezione dell'albo.

Le cooperative sociali si caratterizzano per essere considerate **a mutualità prevalente indipendentemente dalle previsioni di cui all'art. 2513 cod. civ.**, nonché per **l'esonero dall'obbligo di tassazione del 30 per cento degli utili netti annuali** destinati a riserva indivisibile (di cui al già citato comma 460 della Finanziaria per il 2005).

Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto sopra illustrato, sembra opportuno rilevare che nel 2010 è in atto un'indagine da parte del Commissario europeo alla concorrenza, Neelie Kroes, in merito ai **vantaggi fiscali** di cui godono in Italia le **grandi cooperative** nonché quelle "non mutualistiche" (volendo includere fra queste ultime anche le banche di credito cooperativo).

Sia la deducibilità dal reddito imponibile degli utili destinati a riserva indivisibile, sia la deducibilità dei ristorni, sia la ridotta imposizione sugli interessi corrisposti ai soci persone fisiche per le somme prestate alla cooperativa risultano attualmente essere sotto osservazione per una valutazione circa la loro eventuale configurazione quali **"aiuti di Stato"** e, quindi, in contrasto con le norme comunitarie in materia di concorrenza.

Per le grandi cooperative oltre che per le cooperative "diverse" la presunzione di aiuto di Stato potrebbe essere totale; per le cooperative rientranti fra le Pmi⁶ a mutualità prevalente potrebbero essere considerati aiuti di Stato gli accantonamenti di utili realizzati per mezzo dell'eventuale attività svolte con soggetti non soci.

Una tale impostazione, se avesse seguito, potrebbe comportare in un futuro non lontano un **ulteriore distinguo fra "grandi" e "piccole/medie" cooperative**, considerando queste ultime quali uniche o prevalenti beneficiarie dei vantaggi fiscali previsti dal nostro ordinamento.

⁵ L'art. 1 legge n. 381/1991 distingue le cooperative sociali in "tipo A" (dedicate alla gestione di servizi sociosanitari ed educativi) e in "tipo B" (per lo svolgimento di attività agricole, commerciali, industriali o di servizi con finalità di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, rappresentanti almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa).

⁶ In tal senso, sono da considerarsi Pmi le imprese che impiegano meno di 250 persone e che abbiano un fatturato su base annua inferiore ai 50 milioni di euro

F) I ristorni

Definizione

Il **ristorno** è una modalità tipica di distribuzione della ricchezza prodotta dalle società cooperative. Esso assume normalmente **due forme principali**:

- nelle **cooperative di lavoro** (produzione e lavoro e servizi) il **ristorno rappresenta una modalità di integrazione della retribuzione** complessiva corrisposta ai soci-lavoratori;
- nelle **cooperative di consumo** il **ristorno rappresenta invece una modalità di restituzione ai soci-consumatori di una parte del prezzo dei beni o servizi acquistati**.

Il ristorno è quindi un **elemento importante del funzionamento di un'impresa cooperativa** che, attraverso di esso, può compiutamente **realizzare** il proprio **scopo sociale**, concretizzando il **vantaggio mutualistico** dei soci.

Nelle **cooperative di produzione e lavoro**:

- il ristorno consente ai soci-lavoratori di ottenere una **remunerazione maggiore** rispetto a quella ottenibile nel mercato del lavoro.

Nelle **cooperative di consumo**:

- il ristorno consente ai soci-consumatori di **acquisire beni e servizi a un prezzo inferiore** rispetto a quello corrente sui corrispondenti mercati.

Di fatto **il ristorno viene attuato** utilizzando risorse che diversamente andrebbero a costituire parte degli utili d'esercizio, **sottraendoli in sostanza sia all'imposta** sul reddito d'impresa **che ai dividendi**, perseguendo in tal modo lo **scopo mutualistico attraverso la valorizzazione dello scambio**.

Aspetti fiscali

È giusto notare però che **solo in particolari e circoscritte condizioni, il ristorno**, che diversamente costituirebbe utile d'impresa, **beneficia di agevolazioni fiscali**. Infatti qualora il socio di cooperativa di lavoro percepisca una quota di remunerazione relativa al lavoro prestato in cooperativa sottoforma di ristorno, la stessa quota **viene regolarmente assoggettata ad imposta IRPEF** e solo se il socio decide di destinare detto **ristorno ad aumento di capitale**, l'imposizione fiscale viene **limitata al 12,5%** (attraverso il meccanismo per cui la tassazione **non viene operata immediatamente**: l'importo ristornato va ad accrescere la quota sociale e l'**imposizione** fiscale è **rimandata** a quando il socio ritirerà la quota suddetta, o per **recesso** o per **liquidazione** della cooperativa).

Le **cooperative di consumo** che attuano **il ristorno** di fatto applicano uno **sconto sui prezzi** originari d'acquisto **riservato ai soli soci**.

Naturalmente il trattamento fiscale agevolato descritto sopra avviene solo se e qualora vengano rispettati i limiti stabiliti dalle norme speciali e dallo statuto. A questo proposito segnaliamo una importante circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate (la n. 37/E del 9 luglio 2003), le cui principali "novità" interpretative sono le seguenti:

- i ristorni possono essere attribuiti ai soci, oltre che come aumento gratuito di capitale (v. sopra), anche sotto forma di **azioni di sovvenzione cooperativa** ai sensi dell'articolo 5 della legge 59/92, oppure destinati al fondo per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale (**soci sovventori** ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge). Viene ribadito che l'assegnazione dei ristorni in azioni di partecipazione alla cooperativa è consentita qualora l'organismo associativo abbia **previsto** tali forme di sovvenzione nello **statuto** ed abbia rispettato le prescrizioni stabilite dalla legge (esempio certificazione del bilancio nei casi previsti).
- Nelle **cooperative di produzione e lavoro** le ulteriori somme erogate a titolo di ristorno **non possono inoltre superare il 30% dei trattamenti economici complessivi** aumentati di tali ulteriori importi. Tale limite non può essere superato ancorché l'avanzo di gestione risulti maggiore. La circolare, a tal fine, propone un esempio secondo il quale a fronte di un avanzo da attività mutualistica di 3.000 e retribuzioni complessive di 5.000 il limite di erogazione del ristorno non può superare 1500 (30% di 5000), quand'anche il predetto avanzo risulti più elevato.
- **Nelle cooperative di consumo** il ristorno spettante ai soci può essere generato soltanto dalla attività svolta **nei confronti dei medesimi**. La nuova circolare, precisa le modalità che devono essere seguite per accertare tale requisito; se ad esempio lo scambio mutualistico è misurabile mediante i ricavi della cooperativa, la parte dell'avanzo di gestione che può essere ristornata ai soci corrisponde al rapporto tra le vendite eseguite a favore di questi ultimi e l'ammontare complessivo dei ricavi dell'attività tipica. In ordine a questo aspetto le cooperative devono prestare **molta attenzione** in quanto se eccedono tale limite, concretizzano anche **una indiretta distribuzione di utili in palese contrasto con l'articolo 26 del DICps 1577/1947**.

L'approvazione da parte dell'assemblea

Per quanto riguarda la **procedura di approvazione** dei ristorni riportiamo alcune utili indicazioni tratte dalla **“RACCOMANDAZIONE IN TEMA RISTORNI PER LE SOCIETA' COOPERATIVE”** del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (giugno 2003):

- “Il ristorno, come ben desumibile da quanto precedentemente indicato, rientra nei momenti progettuali della gestione di ogni cooperativa e, conseguentemente, la sua determinazione appartiene alla sfera decisionale del Consiglio di Amministrazione così come regolamentato nell'atto costitutivo.

Il ristorno rappresenta un beneficio economico che può essere riconosciuto solo dopo aver quantificato le necessità della gestione e come tale viene determinato dal CdA, tenendo presenti, caso per caso, i piani strategici della cooperativa e le sue esigenze di finanziamento e di capitalizzazione”.

- “Da ciò deriva che i ristorni devono essere inseriti nella bozza di bilancio che il CdA appronta per la relativa approvazione dei soci come per qualsiasi altra voce derivante da valutazione. E' per tale motivo che si ritiene necessario che i criteri che hanno portato alla quantificazione dei ristorni vengano riportati oltre che nella relazione sulla gestione anche nella nota integrativa. Tale annotazione, che assume la qualificazione di “notizia complementare”, dovrà essere sempre presente anche in caso di non distribuzione del ristorno, dovendo in tal caso essere riportati i motivi che hanno indotto a non procedere all'erogazione.

Dal punto di vista operativo, si può affermare che, l'organo amministrativo, in virtù dei propri poteri e della funzione propositiva che svolge in occasione della presentazione del bilancio di esercizio, provvederà a predisporre lo stesso inserendo, se ritenuto opportuno, l'operazione “ristorni”, secondo le modalità che riterrà più idonee.

Sarà poi, l'assemblea dei soci ad approvare le indicazioni dell'organo amministrativo.”

G) Cooperativa e S.P.A. a confronto

Premessa: Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 41		
L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.		
	Società Cooperativa	Società per Azioni
Tutela costituzionale	Art. 45 “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”	Individuabile nell'articolo 41 della Costituzione.
Scopo sociale	A mezzo della cooperativa i soci si sottraggono dall'intermediazione della speculazione di terzi , e perseguono il soddisfacimento diretto di un loro bisogno. ad es: una cooperativa edilizia realizza alloggi da assegnare direttamente ai propri soci	A mezzo della società i soci perseguono il lucro , quale remunerazione del loro capitale impegnato nella società stessa e l'attesa del socio è la distribuzione dell'utile .
Atto costitutivo	Avviene in tre fasi in base all'art. 2521 c.c. : 1. stipulazione dell'atto costitutivo per atto pubblico 2. omologazione 3. iscrizione nel registro delle imprese	Avviene in tre fasi in base all'art. 2328 c.c. : 1. stipulazione dell'atto costitutivo per atto pubblico 2. omologazione 3. iscrizione nel registro delle imprese
Capitale minimo e variazione del capitale	Art. 2511 e 2524 c.c. Capitale variabile con scopo mutualistico; la variazione non comporta modificazione dell'atto costitutivo .	Art. 2327 c.c. Capitale non inferiore a centoventimila euro ; la variazione comporta modificazione dell'atto costitutivo .
Numero dei soci	Art. 2522 c.c. Almeno nove. (tre soci quando i soci sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a	Art. 2328 c.c. Anche uno solo (società uninominale).

	responsabilità limitata).	
Responsabilità	Art. 2518 c.c. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.	Art. 2325 c.c. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Quote e azioni	Art. 2525 c.c. Valore nominale non inferiore a 25 euro e non superiore a 500 euro. Nessun socio può avere una quota di capitale sociale superiore a 100.000 euro .	Art. 2346 c.c. Ogni azione ha uguale valore nominale senza un valore minimo o massimo prestabilito. Non esiste alcun limite di capitale sociale o di azioni che possano essere possedute da ciascun socio.
Ammissione di nuovi soci	Art. 2527-2528 c.c. La società cooperativa ha l' obbligo di accogliere tra i propri soci tutti coloro che, avendone i requisiti, ne facciano domanda indirizzata al consiglio di amministrazione. I criteri per l'ammissione a socio devono essere non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economia svolta.	Socio lo diventa indistintamente colui che a qualsiasi titolo diviene legittimo titolare delle azioni della società.
Diritti di voto	Art. 2538 c.c. Il diritto di voto è attribuito alla persona in quanto socio e ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero della azioni possedute. Si evidenzia il valore che la società cooperativa attribuisce alla persona in quanto socio.	Art. 2351 c.c. Il diritto di voto è attribuito per ciascuna azione posseduta che il possessore potrà esprimere senza limiti o restrizioni. Si evidenzia il valore che società per azioni attribuisce al capitale costituito in azioni.
Destinazione degli utili	Art. 2545quater c.c. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale , deve essere a questo destinato almeno il 30% degli utili netti annuali . Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione , nella misura e con le modalità previste dalla legge. Art. 2545quinquies c.c. L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale di ripartizione dei dividendi tra i soci	Art. 2430 c.c. Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% di essi per costituire una riserva , fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale . Art. 2432 c.c. La partecipazione agli

	cooperatori, dedotto quanto già destinato ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 2545quater c.c.	utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori, sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio , fatta deduzione della quota di riserva legale di cui al primo comma dell'articolo 2430 c.c.
Ristorno	<p>Il ristorno è una modalità tipica di distribuzione della ricchezza prodotta dalle società cooperative. Esso assume normalmente due forme principali:</p> <p>-nelle cooperative di lavoro (produzione e lavoro e servizi) il ristorno rappresenta una modalità di integrazione della retribuzione complessiva corrisposta ai soci-lavoratori;</p> <p>-nelle cooperative di consumo il ristorno rappresenta invece una modalità di restituzione ai soci-consumatori di una parte del prezzo dei beni o servizi acquistati.</p> <p>Art. 2545 sexies c.c.</p> <p>L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.</p>	Non trova alcun riscontro nelle società di capitali.
Liquidazione della società	<p>Compiuta la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio finale indicando la parte spettante a ciascun socio nella divisione dell'attivo.</p> <p>Al socio di cooperativa spetterà unicamente il capitale sociale versato ed eventualmente rivalutato, e la restante parte del patrimonio sociale dovrà essere versata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.</p>	<p>Art. 2492 c.c.</p> <p>Compiuta la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione di tutto</p>

H) Fonti utilizzate per la ricerca:

- Materiali (slides e manuali) Obi-One per corsi su cooperazione e prestito sociale
- http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_cooperativa
- http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_cooperativa_europea
- http://www.legaliguria.coop/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=74
- <http://www.confcooperative.it/C1/Tipi%20di%20cooperative/Lists/Cooperative/DispForm.aspx?ID=6>
- http://www.unicoop.it/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=283
- http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/AreaProfessionisti/HP/NEWS_ANNO_2007/CERADI/16_04_06_governance.shtml
- http://www.mediatau.it/sb/aree/lavoro/coop_sociale/tipologie_soci.htm
- <http://www.confcooperative.it/C2/Il%20ruolo%20dei%20soci%20nella%20cooper/default.aspx>
- <http://www.isit100.fe.it/studenti/percorsi/06-lucarodolfi/fisco.htm>
- <http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=art&codid=22.0.1103070183&chId=30>
- http://www.cndc.it/CMS/Documenti/208_uuhsupcky.pdf
- <http://www.bilanciosociale.cameradicommercio.it/doc.aspx?id=3>